

ATLANTE	PROCEDURA WHISTLEBLOWING ex D. Lgs. n. 24/2023	PROATL23
		REV. 00 del 04/04/2025

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
2. FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
3. DEFINIZIONI
4. I SEGNALANTI (WHISTLEBLOWERS)
5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
6. DESTINATARIO E GESTORE DELLA SEGNALAZIONE
7. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE
8. SEGNALAZIONI ANONIME
9. COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE
 - 9.1. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI
 - 9.2. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA
 - 9.3. DIVULGAZIONE PUBBLICA
 - 9.4. DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
10. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI MEDIANTE CANALI INTERNI
 - 10.1. RICEVIMENTO DELLA SEGNALAZIONE
 - 10.2. VALUTAZIONE PRELIMINARE
 - 10.3. SVOLGIMENTO DELL' ISTRUTTORIA
 - 10.4. Chiusura DEL PROCEDIMENTO
11. GARANZIE DI RISERVATEZZA
12. PRIVACY TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
13. MISURE DI PROTEZIONE E DIVIETO DI RITORSIONE
 - 13.1 DIVIETO DI RITORSIONE
 - 13.1.1 Protezione dalla ritorsione
 - 13.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
 - 13.3 RINUNCE E TRANSAZIONI
 - 13.4 MISURE DI SOSTEGNO
 - 13.5 SOGGETTI TUTELATI
 - 13.6 CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE
 - 13.6.1 Esclusione
14. SISTEMA SANZIONATORIO
15. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
16. FORMAZIONE E DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA
17. STORIA DELLE REVISIONI

Allegati

- Invio della segnalazione mediante piattaforma scswhistleblowing.com/atlante

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

FONTI APPLICABILI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING:

- *D. Lgs. n. 24/2023, attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;*
- *D. Lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti;*
- *L. n. 190/2012 (C.d. Legge Severino), disposizioni relative ai sistemi di whistleblowing applicabili al settore pubblico;*
- *Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, che ha modificato il quadro regolatorio della L. n. 179/2017 e del D. Lgs. n. 231/2001;*
- *Linee guida Confindustria, per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo;*
- *Linee guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e relative FAQ e le principali delibere;*
- *Nuova disciplina "Whistleblowing" Guida operativa per gli enti privati di ottobre 2023 – Confindustria*

FONTI APPLICABILI IN MATERIA DI DATA PROTECTION:

- *Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che disciplina i principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;*
- *D. Lgs. n. 196/2003 — Codice Privacy — armonizzato al GDPR dal D. Lgs. n. 101/2018 e le modifiche e integrazioni apportate al Codice dal D.L. 139/2021 (cd. "Decreto Capienze"), convertito, con modificazioni, dalla L. 205/2021, e dal D.L. 132/2021 (cd. "Decreto giustizia, difesa e proroghe"), convertito, con modificazioni, dalla L. 178/2021;*
- *I pareri, i provvedimenti e le ordinanze di ingiunzione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fra cui si ricordano, in particolare:*
 - *Parere su uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. Direttiva whistleblowing) - 11 gennaio 2023;*
 - *Parere sullo Schema di Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali — procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne -parere n. 304 del 6 luglio 2023.*

2. FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Atlante Group Srl intende, attraverso la presente procedura, assicurare un contesto lavorativo nel quale chiunque sia legittimato a segnalare eventuali comportamenti illegittimi posti in essere all'interno della Società possa farlo in totale libertà, sicurezza e tutela da eventuali ritorsioni.

La Procedura recepisce quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023 (c.d. "*Decreto Whistleblowing*") - di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 - che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La procedura disciplina il processo di segnalazione di comportamenti illegittimi e definisce, pertanto, adeguati canali di comunicazione per la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima.

3. DEFINIZIONI

- **Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, art. 3, co. 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
- **Segnalazione o segnalare:** la comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni.
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno.
- **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno.
- **Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- **Segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- **Facilitatore:** persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **Destinatario della segnalazione:** persona fisica o organismo deputato a ricevere la segnalazione e a conoscere l'identità del soggetto segnalante. Su di esso incombe un assoluto obbligo di riservatezza tout court.
- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui al D. Lgs. n. 24/2023 art. 3, co. 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

- **Persona coinvolta o Segnalato:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- **Ricevente:** Soggetto interno che riceve la segnalazione e la elabora nel rispetto delle indicazioni e cautele definiti dal presente documento.
- **Società:** Atlante Group S.r.l. (di seguito anche "**Atlante**").

4. I SEGNALANTI (WHISTLEBLOWERS)

In base all'art. 3, co. 3 del D. Lgs. n. 24/2023, sono legittimati ad effettuare segnalazioni:

- a) Dipendenti con contratto di lavoro subordinato;
- b) Lavoratori autonomi;
- c) Lavoratori e collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- d) Liberi professionisti e Consulenti;
- e) Volontari e tirocinanti;
- f) Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Di seguito, collettivamente, i "segnalanti" o "*whistleblowers*".

Tali soggetti sono legittimati a effettuare una segnalazione anche:

- **prima dell'instaurazione del rapporto** (es. durante selezioni o colloqui);
- **durante il periodo di prova;**
- **dopo la cessazione del rapporto**, se le informazioni sono state acquisite nel periodo in cui il rapporto era in essere.

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La presente procedura è finalizzata a consentire la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che consistono in:

- 1) Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
 - a. Appalti pubblici;
 - b. Servizi, prodotto e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c. Sicurezza e conformità dei prodotti;
 - d. Sicurezza dei trasporti;
 - e. Tutela dell'ambiente;
 - f. Radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - g. Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - h. Salute pubblica;
 - i. Protezione dei consumatori;
 - j. Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Ad esempio:

• reati ambientali, quali scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi

- 2) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, di cui all'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Ad esempio:

• frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione

- 3) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par.2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Ad esempio:

• violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

- 4) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori di cui sopra.

Ad esempio:

• adozione delle c.d. "pratiche abusive" (adozione di prezzi "predatori", sconti target, vendite abbinate), contravvenendo alla tutela della libera concorrenza, per acquistare una posizione dominante sul mercato.

È escluso l'utilizzo della presente procedura per finalità meramente personali, rivendicazioni individuali o conflitti interni, per la cui trattazione il segnalante dovrà rivolgersi agli organismi competenti secondo le procedure aziendali vigenti.

Rimangono ferme le disposizioni nazionali e dell'Unione Europea su:

- Informazioni classificate;
- Segreto professionale forense;
- Segreto professionale medico;
- Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- norme di procedura penale;
- autonomia e indipendenza della Magistratura;
- difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
- esercizio dei diritti dei lavoratori.

6. DESTINATARIO E GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

Tutte le segnalazioni ricevute vengono gestite da personale specificamente autorizzato, formato e vincolato alla riservatezza, nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza, protezione del segnalante e delle persone coinvolte. Il processo di gestione delle segnalazioni prevede le seguenti fasi:

- **Ricezione e protocollazione** della segnalazione in modo sicuro e riservato;
- **Valutazione preliminare** della segnalazione per verificarne l'ammissibilità;
- **Istruttoria**, con eventuale richiesta di ulteriori informazioni al segnalante o ad altri soggetti coinvolti;
- **Esito e chiusura**, con eventuali misure correttive o sanzionatorie, nei limiti delle competenze dell'Organizzazione.

La gestione delle segnalazioni avviene nel rispetto delle tempistiche previste dal D. Lgs. 24/2023.

7. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il *whistleblower* dovrà fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La segnalazione dovrà essere il più possibile circostanziata e, in particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Non sono meritevoli di tutela e, conseguentemente, non sono oggetto di esame, le segnalazioni basate su mere supposizioni e/o sospetti e/o voci e/o opinioni del segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

È utile anche allegare **documenti** che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

8. SEGNALAZIONI ANONIME

È possibile effettuare segnalazioni in forma anonima, compatibilmente con il canale di segnalazione scelto dal segnalante (ad esempio, la segnalazione mediante incontro diretto non può garantire l'anonimato del segnalante).

In caso di segnalazione anonima, al fine di garantirne un'opportuna gestione, dovrà essere necessariamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (ad esempio, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

9. COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Il D. Lgs. 24/2023 prevede differenti modalità, per effettuare una segnalazione *whistleblowing*, in parte alternative tra loro, di seguito meglio descritte:

- **canali di segnalazione interni:** canali di segnalazione attivati direttamente da Atlante;
- **canale di segnalazione esterna — Piattaforma ANAC:** utilizzabile al sussistere di determinate condizioni, in via residuale rispetto ai canali interni;
- **divulgazione pubblica;**
- **denuncia all'Autorità Giudiziaria.**

Indipendentemente dalla modalità di segnalazione scelta, deve essere garantita la riservatezza del whistleblower e saranno riconosciute e applicate le misure di protezione previste dal D. Lgs. 24/2023.

Atlante, in quanto ente del settore privato e non ancora dotato di Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e con una media di lavoratori inferiore a 50, può gestire le segnalazioni attraverso: **canale interno, canale esterno, divulgazione pubblica** ovvero **denuncia all'Autorità giudiziaria**.

9.1. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

Atlante ha adottato i seguenti canali di segnalazione interni idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

FORMA del canale di segnalazione (Scritta o orale)	DESCRIZIONE del canale di segnalazione (Scritta o orale)	INDIRIZZO / LINK	DESTINATARIO della segnalazione	GESTORE della segnalazione
Scritta	Piattaforma online: SCS Whistleblowing	https://scswhistleblowing.com/atlante/form	Legal & Compliance	Legal & Compliance
Orale	Incontro diretto	eMail indirizzata a: <i>whistleblowing@atlanteconsulting.it</i>	Legal & Compliance	Legal & Compliance

Nel dettaglio, il Segnalante può scegliere, alternativamente, tra i seguenti canali di segnalazione interna:

➔ canale di segnalazione in **forma scritta:**

- Piattaforma online: SCS whistleblowing cui si accede tramite il link <https://scswhistleblowing.com/atlante/form>

➔ canale di segnalazione in **forma orale:**

- incontro diretto con il Responsabile Legal & Compliance su richiesta del segnalante

Nell'ipotesi in cui il gestore individuato coincidesse con la persona segnalante e/o con la persona segnalata, la segnalazione whistleblowing potrà essere indirizzata **all'Ufficio Studi**, mediante **raccomandata con avviso di ricevimento**, all'indirizzo Via De Nicola 15 - 46010 Curtatone (MN – Alla cortese attenzione di Ufficio Studi.

9.2.CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Come previsto dagli artt. 6 e ss. del D. Lgs. n. 24/2023, l'**ANAC** ha attivato un canale di segnalazione esterno, che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte tramite l'uso di strumenti di crittografia.

Il segnalante può optare per il canale esterno tramite il seguente link: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F> se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero non è attivo o non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 D. Lgs. n. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero la stessa determini un rischio di ritorsioni;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 24/2023, sul sito internet dell'ANAC è reperibile una sezione dedicata contenente le linee guida relative alla presentazione e alla gestione delle segnalazioni esterne.

9.3.DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica laddove ricorrano le seguenti condizioni di cui all'art. 15 D. Lgs. n. 24/2023:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano esser occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nel solo caso in cui il segnalante, al momento della divulgazione pubblica, riveli volontariamente la propria identità, verrà meno la sola tutela alla riservatezza, restando, in ogni caso, ferme le ulteriori misure di protezioni previste.

1.4 DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Le tutele di riservatezza e le misure di protezione previste dal D. Lgs. n. 24/2023 si applicano anche nel caso di denuncia all'**Autorità Giudiziaria** e, quindi:

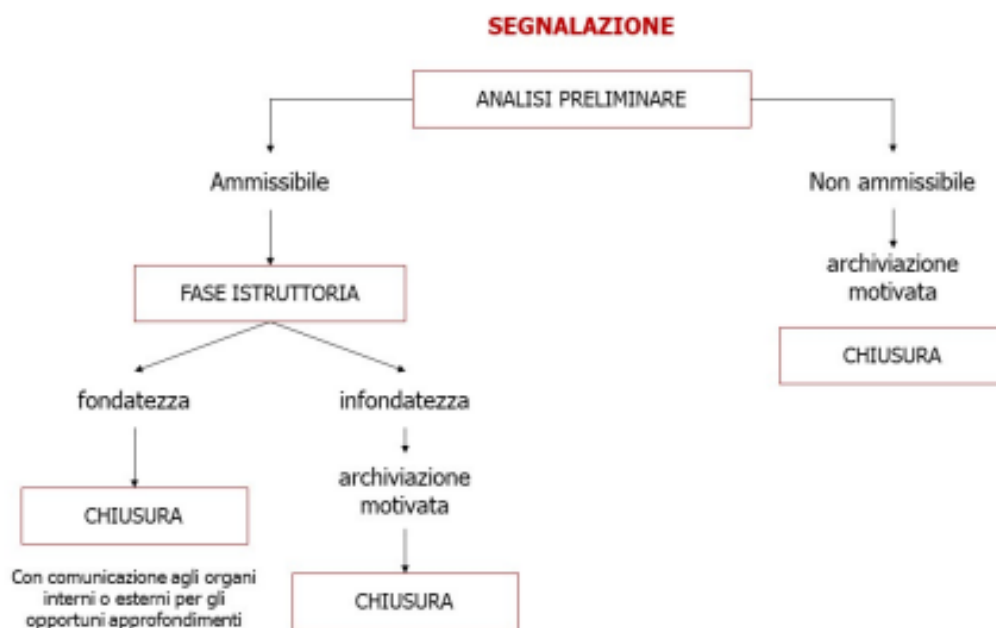
- Se il *whistleblower* decide di presentare una denuncia all'Autorità Giudiziaria, sia separatamente che in aggiunta alla segnalazione whistleblowing;
- Se il *whistleblower* è un pubblico ufficiale, che è obbligato, ai sensi degli artt. 331, 361 e 362 C.p., a denunciare i fatti penalmente rilevanti, anche se ha già effettuato una segnalazione interna o esterna.

10. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI MEDIANTE CANALI INTERNI

Indipendentemente dal canale di segnalazione interno scelto dal *Whistleblower*, la gestione delle segnalazioni sarà curata dall' **Ufficio Legal & Compliance**, che è autonomo, dedicato e specificamente formato.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

1. **Ricevimento delle segnalazioni:** Acquisizione delle segnalazioni da parte dell'Ufficio;
2. **Analisi preliminare:** Verifica della validità e della rilevanza della segnalazione;
3. **Fase istruttoria:** Accertamento dei fatti e degli elementi forniti nella segnalazione;
4. **Chiusura della segnalazione:** Archiviazione o inoltro della segnalazione agli organi competenti per l'adozione di provvedimenti (interni o giuridici).



10.1 RICEVIMENTO DELLA SEGNALAZIONE

Nel caso di segnalazioni trasmesse tramite piattaforma SCS Whistleblowing, il portale reindirizza la comunicazione alla casella di posta elettronica del Gestore della segnalazione.

Ricevuta la segnalazione, il Gestore procede con l'iscrizione della medesima in un registro dedicato, al fine di garantirne la tracciabilità.

Comunicazione di avvenuta ricezione

Entro il termine massimo di sette giorni dal ricevimento della segnalazione, il segnalante riceve una conferma dell'avvenuta presa in carico. Tale conferma viene trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SCS Whistleblowing, ed è onere del segnalante accedere al portale e consultare lo stato della segnalazione inserendo l'identificativo (Ticket ID) generato al momento dell'invio.

Segnalazione trasmessa a soggetto non competente

Nel caso in cui la comunicazione venga erroneamente indirizzata a un soggetto non abilitato alla gestione di segnalazioni whistleblowing, ma il contenuto o l'intestazione ne riveli chiaramente la natura, il destinatario improprio è tenuto a inoltrarla al soggetto competente entro e non oltre sette giorni dalla ricezione, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 24/2023. In assenza di indicazioni esplicite, sarà comunque dovere del ricevente valutarne il contenuto per stabilire se possa rientrare nel perimetro delle tutele previste per le segnalazioni whistleblowing. Qualora, invece, la segnalazione risulti estranea a tali caratteristiche, sarà trattata come ordinaria comunicazione, priva delle garanzie di riservatezza previste per i whistleblower.

10.2 VALUTAZIONE PRELIMINARE

Il Gestore della segnalazione è chiamato a effettuare un esame preliminare della comunicazione per stabilire se vi siano i presupposti per avviare un'attività istruttoria oppure procedere all'archiviazione.

La segnalazione viene considerata inammissibile e dunque archiviata nei seguenti casi esemplificativi:

- riguarda mere supposizioni e/o sospetti e/o voci e/o opinioni del segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false;
- ha ad oggetto fatti che rientrano non nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 24/2023;
- il suo contenuto non è preciso, circostanziato e verificabile;
- non risultano chiare le generalità o altri elementi che consentono di identificare il soggetto segnalato.

Nel caso in cui si opti per l'archiviazione, il segnalante viene informato attraverso apposita comunicazione veicolata tramite la piattaforma SCS Whistleblowing. In presenza, invece, di elementi sufficienti a ritenere ammissibile la segnalazione, il procedimento proseguirà con l'attivazione dell'istruttoria.

10.3 SVOLGIMENTO DELL' ISTRUTTORIA

Il Gestore della segnalazione è responsabile della fase istruttoria, durante la quale provvederà a:

- a) avviare analisi specifiche, eventualmente coinvolgendo le funzioni aziendali interessate;
- b) avvalersi, se necessario, di consulenti esterni alla Società tramite la richiesta di effettuare specifici audit;
- c) concludere l'istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell'istruttoria medesima, fosse accertata l'infondatezza della segnalazione.

Nel corso della **fase istruttoria**, il Gestore della segnalazione potrà formulare richieste di integrazioni e chiarimenti al segnalante.

La metodologia da impiegare per le attività di verifica sarà valutata di volta in volta, scegliendo la tecnica ritenuta più efficace in relazione alla natura dell'evento e alle circostanze esistenti (interviste, analisi documentale, sopralluoghi, consulenze tecniche, ricerche su database pubblici, verifiche sulle dotazioni aziendali, ecc.).

Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione venisse ritenuta manifestamente infondata, si procederà all'archiviazione della segnalazione medesima, con le relative motivazioni, dandone comunicazione al segnalante, tramite piattaforma SCS Whistleblowing.

Qualora, invece, all'esito dell'istruttoria emergesse un fumus di fondatezza della segnalazione, il Gestore della segnalazione si rivolgerà direttamente agli organi preposti interni ovvero agli enti/istituzioni esterne in ragione delle specifiche competenze. Anche in tal caso, dovrà essere data apposita comunicazione al segnalante, tramite piattaforma SCS Whistleblowing.

Nota: resta escluso che il Gestore possa svolgere accertamenti su eventuali responsabilità personali o valutazioni di merito e legittimità su atti o provvedimenti emanati da pubbliche amministrazioni o altri soggetti segnalati.

Facilitatore

Il segnalante, nel processo di segnalazione, può essere assistito da un facilitatore e cioè da una persona fisica, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che gli fornisce consulenza o sostegno.

In tal caso, l'assistenza del facilitatore deve essere mantenuta riservata e, pertanto, si applicheranno anche al facilitatore le garanzie in termini di riservatezza previste dalla normativa con riguardo a:

- identità del facilitatore;
- attività di "assistenza" del facilitatore.

10.4 Chiusura DEL PROCEDIMENTO

Conclusa l'istruttoria, il Gestore della segnalazione è tenuto a rilasciare un riscontro finale al segnalante e a formalizzare l'esito dell'attività nell'apposito registro.

Entro 3 mesi dalla data di comunicazione dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, il Gestore della segnalazione fornirà un riscontro al segnalante, informandolo, ad esempio, di:

- archiviazione;
- azioni intraprese per valutare la sussistenza dei fatti segnalati e dello stato avanzamento/esito delle indagini;
- avvio di una eventuale inchiesta interna e delle relative risultanze;
- rinvio alle autorità competenti per ulteriori indagini.

11. GARANZIE DI RISERVATEZZA

La procedura garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione (art. 4, co. 1 D. Lgs. n. 24/2023).

Per tale ragione, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per darvi adeguato seguito.

Inoltre, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o gestire le segnalazioni espressamente autorizzate a tal fine (art. 12 D. Lgs. n. 24/2023).

Ai sensi della medesima norma, si precisa quanto segue:

- in sede penale, l'identità del segnalante è coperta da segreto istruttorio nei termini di cui all'art. 329 C.p.p.;
- nell'ambito di un eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria;
- nei procedimenti disciplinari, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, ove la contestazione sia fondata su elementi autonomi e ulteriori rispetto alla segnalazione stessa, ancorché ad essa collegati. Laddove, invece, la segnalazione rappresenti elemento fondante dell'addebito e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti imprescindibile per garantire il diritto di difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile solo previo consenso espresso della persona segnalante.

In tutte le ipotesi in cui si renda necessaria, per ragioni di legge, la rivelazione di dati riservati, sarà cura dell'organismo competente informare tempestivamente per iscritto il segnalante circa le motivazioni di tale comunicazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce, infatti, fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui venga accertata tale violazione, l'ANAC applicherà al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 50.000,00 euro, ai sensi dell'art. 21 co. 1 lett. a) D. Lgs. n. 24/2023).

Anche in relazione all'attivazione del canale esterno di segnalazione, sono garantite le medesime tutele di riservatezza:

- i soggetti preposti alla ricezione e alla gestione della segnalazione sono tenuti a preservare l'identità di tutte le persone coinvolte sino alla definizione del relativo procedimento (art. 12, co. 7, D. Lgs. n. 24/2023);
- la segnalazione resta esclusa dall'accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e degli artt. 5 e ss. del D. Lgs. n. 33/2013 (art. 12, co. 8, D. Lgs. n. 24/2023).

Fermo quanto sopra, si evidenzia che, nell'ambito delle procedure di segnalazione (interne o esterne), la persona oggetto della segnalazione potrà essere ascoltata, anche mediante la presentazione di osservazioni scritte, nel rispetto del contraddittorio.

Si precisa, infine, che ulteriore elemento di tutela del segnalante è stato previsto dal Legislatore italiano tramite la definizione della portata dei diritti dell'interessato previsti dagli artt. 15-22 GDPR, in capo al soggetto segnalato. Infatti, attraverso l'art. 2-undecies del Codice Privacy è stato disposto che: *"i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora, dall'esercizio di tali diritti, possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio"*.

12. PRIVACY TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente procedura di segnalazione è strutturata in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), nonché alle normative nazionali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

13. MISURE DI PROTEZIONE E DIVIETO DI RITORSIONE

Atlante adotta le seguenti misure di protezione previste dagli artt. 16 e ss. D. Lgs. n. 24/2023:

- divieto di ritorsione;
- limitazioni della responsabilità;
- invalidità di rinunce e transazioni sui diritti del *whistleblower*;
- misure di sostegno.

13.1 DIVIETO DI RITORSIONE

È vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante, e cioè qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Esempi di atti ritorsivi vietati (cfr. art. 17, co. 4 D. Lgs. n. 24/2023):

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;*
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;*
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;*
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;*
- le note di merito negative o le referenze negative;*
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;*
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;*
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;*
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;*
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;*
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;*
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;*
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;*
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;*
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.*

13.1.1 Protezione dalla ritorsione

Gli enti e le persone che hanno subito una forma di ritorsione possono:

- presentare all'Autorità giudiziaria una domanda risarcitoria (art. 17, comma 3 D. Lgs. n. 24/2023);
- comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito.

In tal caso, l'ANAC dovrà informare l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Gli atti assunti in violazione del detto divieto di ritorsione sono nulli.

L'eventuale licenziamento comminato a causa della segnalazione è nullo ed il lavoratore ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro.

L'Autorità Giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi:

- il risarcimento del danno;
- la reintegrazione nel posto di lavoro;
- l'ordine di cessazione della condotta posta in essere;
- la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

Nel caso in cui ANAC accerti la natura ritorsiva della misura, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

13.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 24/2023, non è punibile il soggetto segnalante che rivela o diffonde informazioni relative a violazioni:

- coperta da segreto diverso dalle informazioni classificate, dal segreto professionale forense e medico, dalla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- offendono la reputazione della persona coinvolta o segnalata.

qualora sussistano **contemporaneamente** le seguenti circostanze:

1. al momento della rivelazione o diffusione, vi erano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
2. la segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D. Lgs. 24/2023.

13.3 RINUNCE E TRANSAZIONI

Non producono effetti le rinunce o transazioni, totali o parziali, aventi ad oggetto i diritti derivanti dal D. Lgs. n. 24/2023, salvo che siano concluse davanti alle sedi competenti ai sensi dell'art. 2113, co. 4, C.c.

13.4 MISURE DI SOSTEGNO

Presso l'ANAC è istituito un elenco di enti del Terzo Settore che offrono supporto ai segnalanti. Le attività di sostegno comprendono:

- modalità di segnalazione;
- protezione dalle ritorsioni;
- diritti della persona coinvolta;
- modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

13.5 SOGGETTI TUTELATI

Le misure di protezione si applicano a soggetti individuati dall'art. 3 D. Lgs. n. 24/2023:

- *whistleblower* (cfr. art. 3, co. 3);
- facilitatori (cfr. art. 3 co. 5, lett. a);
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legati a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (cfr. art. 3 co. 5, lett. b);
- ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel suo medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente (cfr. art. 3 co. 5, lett. c).

13.6 CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE

Le misure di protezione si applicano indipendentemente dalla modalità di segnalazione scelta dal whistleblower (segnalazione interna, segnalazione esterna, divulgazione pubblica ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria) e indipendentemente dai motivi che hanno indotto la persona a segnalare e a condizione che:

1. al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 24/2023;
2. le segnalazioni sono state effettuate in conformità al D. Lgs. n. 24/2023.

Ai sensi dell'art. 16, co. 4 D. Lgs. n. 24/2023, le misure si applicano anche in caso di segnalazione **anonima**, qualora:

- la persona segnalante sia stata successivamente identificata e abbia subito ritorsioni;
- nonché nel caso in cui la segnalazione sia stata presentata alle istituzioni, agli organi e organismi competenti dell'Unione europea in conformità alle condizioni per effettuare una segnalazione esterna, previste dall'art. 6 D. Lgs. n. 24/2023 e richiamate nel precedente paragrafo 9.

13.6.1 Esclusione

Le misure di protezioni **non** sono garantite e al segnalante sono irrogate sanzioni disciplinari qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tal caso, inoltre, verrà irrogata una sanzione disciplinare.

14. SISTEMA SANZIONATORIO

14.1 SANZIONI DISCIPLINARI

Nel caso di presenza di illeciti confermati, gli organi e le funzioni aziendali che risultano competenti in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto, dalla normativa aziendale, dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile saranno gli unici soggetti deputati ad applicare provvedimenti disciplinari, laddove ritenuto opportuno.

Le sanzioni che compongono il sistema disciplinare sono individuate in base ai principi di proporzionalità ed effettività, all'idoneità a svolgere una funzione deterrente e realmente sanzionatoria.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente procedura.

Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.

Resta ferma la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 C.c.

14.2 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Infine, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 24/2023, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica a chiunque violi le misure di protezione del segnalante (previste dal Decreto) le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 24/2023;

- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, co. 3, del D. Lgs. n. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile.

15. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I soggetti competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni assicurano, ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 24/2023, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

È garantita la conservazione della documentazione originale delle segnalazioni in appositi archivi cartacei e informatici, in modo che sia assicurata la sicurezza e riservatezza.

Le segnalazioni e la relativa documentazione devono essere conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

I luoghi e/o le modalità di conservazione della suddetta documentazione devono essere idonei a garantire riservatezza, integrità, reperibilità e accessibilità da parte dei soggetti competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni.

16. FORMAZIONE E DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

Al fine di garantire un'efficace attuazione alla presente procedura, Atlante ne assicura una corretta divulgazione sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione.

Sono promosse attività di comunicazione e informazione rivolte ai dipendenti, volte a favorire una piena consapevolezza delle finalità e delle modalità operative del sistema di whistleblowing.

Atlante monitora la formazione dei dipendenti, che dovrà prevedere, tra l'altro, i seguenti approfondimenti: i) la disciplina in materia di segnalazioni, ii) l'accesso ai canali e agli strumenti messi a disposizione dalla Società e iii) il sistema disciplinare.

La procedura, unitamente alle istruzioni utili per l'utilizzo dei canali interni, è pubblicata sul sito internet di Atlante.

17. STORIA DELLE REVISIONI

Rev.	Data	Causale	Redazione	Verifica	Approvazione
00	04/04/2025	Prima emissione	INTERNA	RSGQ	Direzione